

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1966

(72<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249) (D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263) (D'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565) (D'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794) (D'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868) (D'iniziativa del senatore Schietroma); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri) (Discussione in sede redigente e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag 1332,	1338
ARTOM . . . . .		1335
BOSSO . . . . .		1336
CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .		1336
PALERMO . . . . .		1337
TRABUCCHI, relatore . . . . .	1332, 1335,	1336

La seduta è aperta alle ore 12,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bonacina, Bosso, Braccesi, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Mammucari, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cenini è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, è presente il senatore Veronesi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro Cappugi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione, in sede redigente, e rinvio dei disegni di legge: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263), d'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed

altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794), d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868), d'iniziativa del senatore Schietroma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente dei disegni di legge: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » d'iniziativa dei senatori Palermo, Bera, De Luca Luca, Fiore, Gigliotti, Scarpino, Vergani e Vidali; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » d'iniziativa dei senatori Tibaldi, Tolloy e Parri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » d'iniziativa dei senatori Barbaro, Nencioni, Cremisini, Crollanza, Ferretti, Franza, Fiorentino, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » d'iniziativa dei senatori Bonaldi, Bergamasco, Trimarchi, Veronese, Artom e Bosso; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » d'iniziativa dei senatori Angelilli, Carelli, Conti, Zampieri e Forma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » d'iniziativa del senatore Schietroma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Zaccari, De Luca Angelo, Martinelli e Trabucchi.

Data l'identità della materia dei sette disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I , *relatore*. Noi siamo di fronte a ben sette disegni di legge che, tranne alcune lievi divergenze, più o meno, si corrispondono tutti per quanto concerne l'impostazione fondamentale del problema,

salvo quello d'iniziativa del senatore Bernardinetti ed altri, che diverge maggiormente dagli altri.

Tutti questi disegni di legge hanno una relazione introduttiva più o meno ampia; però cominciamo con il constatare che la legge fondamentale del 10 agosto 1950, n. 648, che costituisce, in fondo, la base fondamentale del nostro attuale sistema delle pensioni di guerra, ha subito, dal 1950 ad oggi, molte modificazioni, che sono state apportate da varie leggi: 10 maggio 1955, n. 491; 13 novembre 1956, n. 1301; 26 luglio 1957, n. 616; 27 ottobre 1957, n. 1028; 9 novembre 1961, numero 1240 e, infine, la legge 25 novembre 1964, n. 1266, che aumentava gli assegni per le prime categorie.

Queste modificazioni sostanzialmente riguardano in parte la struttura del sistema pensionistico, in parte le categorie di coloro che hanno diritto alle pensioni e in parte la misura delle pensioni stesse.

Quelle che riguardano la struttura, contemplanò la possibilità di estensione delle pensioni ad alcuni collaterali, la composizione e il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni, la possibilità di provvedimenti di revoca delle pensioni, l'assegno di cura, l'assegno di previdenza, d'incollocabilità e d'incollocamento, eccetera.

Quelle che riguardano gli aumenti sono naturalmente abbastanza note: di mano in mano che passavano gli anni, si è proceduto ad alcuni aumenti: aumento delle pensioni — alcune volte per le pensioni dirette, alcune volte per quelle indirette — per i pensionati delle prime categorie o, altre volte, per tutti i pensionati, altre volte ancora per quelli che erano in particolari situazioni di disagio, e così via.

Altro ordine di leggi modificatrici riguarda l'estensione del trattamento di pensione ad alcune categorie tutte speciali, e cioè ai congiunti di coloro che sono caduti nelle provincie di confine con la Jugoslavia ad opera di elementi slavi, ai cittadini invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del novembre 1953; vi sono infine le norme sugli altoatesini riopianti e coloro che hanno riportato mutilazioni o sono caduti nelle formazioni repubblicane della guerra di Spagna.

Successivamente altre questioni sono state superate giurisprudenzialmente. In sostanza quindi noi ci troviamo di fronte a una specie di testo unico, fondamentale, di legge che risale al 1950, con modificazioni varie. Allora il primo scopo che si è posto l'Associazione mutilati e invalidi di guerra è stato quello di indurre i vari parlamentari, e contemporaneamente il Governo, alla emanazione di un provvedimento unico il quale abbia prima di tutto lo scopo di raggruppare le modificazioni che sono già avvenute, così da dare una specie di codice — se così si può chiamare — delle pensioni di guerra.

Ma non basta: in tanto tempo che è passato naturalmente si sono modificate anche le conoscenze mediche e indubbiamente, un po' attraverso la prassi, un po' anche perchè la scienza medica ha per lo meno modificato alcune valutazioni e alcuni atteggiamenti nei riguardi di alcuni tipi di malattie o di infermità, eccetera, si è presentata la necessità di rivedere tutto il complesso delle pensioni. Anzi su questo punto anticipo quella che sarà certamente una delle mie domande: e cioè di avere la possibilità, prima che si arrivi veramente alla redazione di un testo, di avere una consulenza o di parlamentari che siano medici, o di esperti medici fornitici dal Ministero del tesoro, perchè noi non possiamo valutare l'entità delle malattie di cui si parla, sebbene siano state inquadrate nelle apposite tabelle.

Il terzo punto, che è di fondamentale importanza, è anche di notevole urgenza, derivante dal fatto che è necessario procedere alla rivalutazione delle pensioni, in quanto, una volta impostato il diritto a pensione come un diritto soggettivo che corrisponda alla menomazione della capacità lavorativa derivante dal fatto di guerra, è evidente che cambiando il valore della moneta e cambiando anche il tenore moderno di vita della collettività italiana, certe pensioni che potevano essere considerate sufficienti nel passato, oggi non possono più essere considerate tali.

A questo punto si aggiunge un impegno effettivo che noi abbiamo preso per le pensioni indirette fino dalla fine del 1964 quando, dietro le pressioni del senatore Palermo e di altri patrocinatori dei pensio-

nati, abbiamo approvato le modifiche per i superinvalidi eccetera: ci siamo cioè impegnati a rivedere (abbiamo detto entro il 31 dicembre 1964 e non l'abbiamo fatto, e neanche entro il 31 dicembre 1965) le pensioni delle vedove, dei genitori e dei collaterali. Sostanzialmente tre sono i punti sui quali è richiamata la nostra attenzione; e devo dire subito, perchè non ci facciamo illusioni, che sul punto terzo, che è appunto quello degli aumenti delle pensioni, questi disegni di legge sono particolarmente deficitari, perchè la proposta che è fatta, se non erro, nell'articolo 125 del disegno di legge Bernardinetti relativamente alla copertura finanziaria corrisponde alla speranza, legittima nel 1964, quando questi disegni di legge sono stati presentati, dell'aumento del gettito dell'imposta generale sull'entrata; purtroppo la realtà, per ragioni che non spetta a noi valutare, non è stata corrispondente a questa speranza, per cui se noi cercassimo una copertura nell'aumento del gettito dell'imposta sull'entrata, sarebbe come se andassimo a cercare un ago in un pagliaio.

Quindi, da questo punto di vista, certamente noi saremo gravemente andicappati quando arriveremo a discutere detto articolo; e nel frattempo speriamo che il Governo ci possa dare un piccolo aiuto, altrimenti non potremo andare avanti.

Allora questi disegni di legge che, come dicevo, sono tutti uguali dal punto di vista della impostazione, hanno però alcune caratteristiche particolari, e cioè impongono una valutazione particolare perchè propongono dei problemi che sono certo di grande importanza e sui quali bisognerà che si soffermi in linea generale, prima di studiare i singoli argomenti, l'attenzione della Commissione.

Una delle proposte che vengono fatte (io non seguo l'ordine — diciamo così — in cui questi problemi sono stati impostati, ma cerco di inquadrarli in un ordine fondamentale, di importanza) e che ha per noi una notevolissima rilevanza, è quello dell'introduzione della scala mobile nella stessa maniera con cui essa è applicata alle pensioni degli ex dipendenti dello Stato. È inutile che vi spieghi in che cosa consiste la scala mobile; è inutile che vi dica quali sono i problemi

che continuamente si agitano circa la politica dei redditi e quindi le possibilità di un aumento delle remunerazioni, perchè di queste cose siamo... « imbottiti » e quindi ciascuno di noi sa benissimo come valutare questo problema.

Il secondo problema che qui è presentato è la trasformazione del concetto (e scusate se in proposito non sarò molto preciso nelle espressioni) che è alla base del sistema pensionistico attuale; cioè il concetto della lesione anatomica o anatomo-fisiologica, sostanzialmente considerata in se stessa, e la sostituzione, invece, con la valutazione dell'efficienza funzionale. L'efficienza funzionale dovrebbe essere il frutto di una valutazione, diciamo così, complessiva; cioè valutazione non soltanto della mutilazione in se stessa, ma anche di quelle che sono le conseguenze nella redditività, ma redditività considerata veramente in senso generico, del pensionato.

Per chiarire la questione, in una di queste relazioni si dice che colui che è stato privato degli organi genitali è equiparabile a un cieco, perchè sostanzialmente e psicologicamente è come un cieco; cioè la menomazione della sua personalità, anche se agli effetti lavorativi può sembrare molto inferiore, agli effetti, invece della redditività generale, agli effetti della efficienza funzionale generale, è considerata grave come la cecità. Così pure, nel caso di cumulo di due lesioni, si considera che qualche volta il cumulo delle due lesioni rappresenti un'infermità maggiore di quella che sarebbe data dalla somma degli effetti delle due lesioni. Questo concetto della capacità funzionale, che riguarda il potenziale fisio-biologico ed ecopatologico dell'unità somatopsichica in relazione alle lesioni intese come cause perturbatrici dell'equilibrio vitale e quindi del rendimento a proficuo lavoro, è un concetto che viene introdotto e sviluppato ex-novo.

Non dico che attraverso la giurisprudenza della Corte dei conti questo concetto sia maggiormente affiorato, ma qui viene affermato come concetto fondamentale; quindi la discussione può diventare lunga e anche molto notevole, specialmente quando si tratti delle infermità psichiche; perchè voi sape-

te benissimo che i medici legali affermano che vi può essere, sostanzialmente, anche un'infermità psichica derivante dalla pensione negata. Anche colui che inizialmente ha tentato, tanto per dire, di ottenere la pensione, quando se l'è vista respingere per motivi più o meno validi, ha fatto ricorso, ha letto quello che dicevano gli avvocati, poi quello che diceva il Procuratore generale, dopo avere aspettato anni ed anni contrae addirittura un'infermità psichica derivante dalla lunghezza dell'*iter* relativo alla pensione contestata.

Vi sono inoltre delle precisazioni relative al diritto a pensione di coloro che hanno servito nella marina e nell'esercito dell'Impero austro-ungarico e che sono diventati poi cittadini italiani, nonchè di coloro che hanno combattuto, per fini nazionali, a Fiume e in Dalmazia. Anche per gli appartenenti al C.V.L. e per gli infermieri della Croce Rossa vi sono delle innovazioni. È stabilita, per esempio, un'inversione dell'onere della prova, per cui non si dice più che debba essere provata la consequenzialità e il collegamento necessario con i fatti di guerra o di rivoluzione, ma si pone a carico del Ministero del tesoro la facoltà di provare il contrario quando si vuol dimostrare che non vi sia stato il collegamento. Voi capite, soprattutto per le formazioni partigiane, come questa questione abbia importanza. Poi ci sono i combattenti di formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo 28 luglio 1936-31 marzo 1939, le vittime di azioni di terrorismo politico singole o collettive nei territori delle ex colonie, le vittime di elementi slavi nelle provincie di confine con la Jugoslavia, le vittime dei gravi disordini avvenuti in Trieste il 4, 5 e 6 novembre 1953.

Vi sono inoltre precisazioni circa il diritto o meno alla pensione, e parlando delle pensioni indirette si vogliono introdurre alcune innovazioni: innanzi tutto quella di considerare i figli studenti universitari fino ai 28 anni (o 26 secondo il senatore Bernardinetti) come orfani a carico; vi è la questione della concessione della pensione ai collaterali anche se la incapacità al lavoro non esistesse al momento dell'evento e si sia verificato successivamente; v'è inoltre la equi-

parazione, sia pure con alcune particolarità, della pensione delle vedove; il diritto a pensione dei figli adottivi, naturalmente con le solite discussioni relativamente al periodo in cui bisogna che l'adozione sia stata effettuata, eccetera; vi sono poi altre norme che, in genere, cercano di estendere, non di restringere, il diritto a pensione.

Infine c'è una serie di norme riguardanti il cosiddetto assegno di incollocabilità e l'assegno di incollocamento. Anche questa materia è stata rivista organicamente, e a un certo momento si arriva alla concessione vitalizia dell'assegno, il quale assegno in alcuni casi viene a far parte sostanzialmente della pensione.

Direi che queste sono fondamentalmente le modifiche principali alle norme vigenti; poi vi sono le situazioni di cumulo, che si verificano, ad esempio, quando vi sia stata già una situazione di pensionabilità per la guerra 1915-18 a cui si aggiunge una situazione di pensionabilità derivante da una guerra successiva; e vi sono altre norme che riguardano la concessione di quelli che sono gli assegni cosiddetti temporanei che possono essere rinnovati fino a un certo punto, ma poi successivamente o possono essere negati o possono diventare definitivi.

In relazione alla situazione degli orfani — il cui numero, per fortuna, va sempre più riducendosi — vi sono delle norme particolari.

**A R T O M.** Ai fini del collocamento, però, gli orfani sono assistiti fino a 55 anni!

**T R A B U C C H I**, *relatore*. Ad ogni modo, la realtà porta alla constatazione che gli orfani diventano sempre di meno, pur tenendo presenti gli orfani nati recentemente dal matrimonio di mutilati e invalidi di guerra che poi sono morti per la stessa causa per la quale avevano subito la mutilazione. Per gli orfani, viene reso anche possibile il pagamento della pensione direttamente all'istituto presso il quale sono alloggiati anziché alla madre, nei casi in cui sia stato ritenuto opportuno, dalle autorità di tutela, toglierli alla madre.

Un complesso di altre riforme riguarda la struttura delle commissioni mediche, nelle quali, a parte la solita discussione che fan-

no i medici sulla necessità che ci siano i liberi docenti e gli ospedalieri (tutte cose che tralascio di illustrarvi perchè, essendo più o meno sempre le stesse, sono già note), viene stabilito che dovrebbero esserci sempre dei medici civili scelti tra quelli designati dall'Associazione dei mutilati e invalidi di guerra. Almeno uno di questi dovrebbe essere sempre presente per la validità delle decisioni.

Si tende poi, naturalmente, a sollecitare il corso delle procedure davanti alle commissioni mediche e viene anche affermata la possibilità, per la Corte dei conti, di entrare nel merito più di quanto non entri attualmente in sede di giudizio d'impugnativa dei provvedimenti di non concessione.

Viene anche affrontata un'altra questione che ha attinenza con la materia fiscale: cioè si considera insufficiente al sostentamento, ai fini della concessione della pensione ai genitori e ai collaterali od assimilati, il reddito complessivo dichiarato esente agli effetti della complementare. Anzi devo far presente, a questo proposito, che mentre i primi disegni di legge parlavano del limite di 960 mila lire annue per aversi l'insufficienza dei mezzi di sostentamento, il progetto Bernardinetti invece supera la questione dell'indicazione della cifra stabilendo che è da considerarsi insufficiente il reddito minimo dichiarato esente dall'imposta complementare, prospettando evidentemente la possibilità che quel limite venga ulteriormente elevato.

Contemporaneamente è affermata l'esenzione di tutto quello che può essere oggetto di pensione non soltanto dalla contribuzione diretta, come è sempre stato, ma anche dalla contribuzione di cumulo.

Sostanzialmente, questi sono i principi fondamentali sui quali si basa il provvedimento.

Sono poi da considerare gli aumenti, che sono proposti in cifre diverse a seconda dei vari disegni di legge. Tali aumenti sono valutati, nel primo progetto, ad 80 miliardi all'anno ma naturalmente, se interroghiamo il Sottosegretario Cappugi, egli ci dirà che quella cifra è frutto di un eufemismo o della mancata considerazione delle quote di pensione che ogni anno vengono aumentate con le sentenze della Corte dei conti. Una volta,

due legislature fa, trattando dell'aumento delle pensioni di guerra, il senatore Zoli, con una delle sue intuizioni brillanti, riuscì a persuaderci che nella sostanza non c'era bisogno di una particolare copertura perchè col passar degli anni erano sempre più numerosi i pensionati che morivano e quindi, diminuendo il numero dei titolari, si potevano aumentare le pensioni per quelli che restavano in vita, giacchè la mancata corresponsione della pensione ai morti avrebbe compensato l'aumento ai vivi. Ma in realtà l'esperienza ha dimostrato che il calcolo era sbagliato. Sperare nella morte è sempre un cattivo sperare: meglio auspicare che tutti restino vivi e fare i conti esatti. A mio parere, la cifra indicata per la copertura del provvedimento, 80 miliardi, è ottimistica.

**CAPPUGI**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbero necessari 270 miliardi.

**BOSSO**. Anch'io questa mattina ho sentito indicare una cifra del genere: circa 300 miliardi.

**TRABUCCHI**, *relatore*. La relazione scritta che accompagna il disegno di legge d'iniziativa del senatore Schietroma, nel punto in cui parla del problema della copertura, dice testualmente: « Secondo alcuni dati indicativi elaborati dall'Ufficio pensioni dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, il maggior onere complessivo del bilancio dello Stato per le pensioni di guerra si aggirerà, in base alla auspicata approvazione di tutte le proposte contenute in questa proposta di legge, intorno agli 80 miliardi. Di essi, 23 miliardi attengono alle rivalutazioni e agli altri provvedimenti, che interessano i mutilati di 1ª categoria ed i superinvalidi di guerra; mentre circa 50 miliardi attengono alle rivalutazioni e ai provvedimenti che interessano i mutilati dalla 2ª all'8ª categoria i quali, peraltro, sono stati i meno avvantaggiati dalle successive modificazioni subite dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, in questo tredicennio (successive modificazioni le quali, è giusto riconoscerlo, mai rispondenti ad un piano organico ed a criteri generali, ma sempre effettuate sotto l'urgenza di neces-

sità contingenti, hanno curato i problemi più immediati e più gravi, che erano appunto quelli dei più gravi invalidi). Ma anche questo riparto di oneri comprova l'organicità e la virtù equilibratrice del presente disegno di legge. Si tratta, secondo le cifre indicative che è stato possibile calcolare nelle varie voci, di un maggiore onere complessivo di circa 73 miliardi, ai quali bisognerà aggiungere la non calcolabile influenza che potranno avere altre voci, tra cui la principale è quella della effettuata revisione delle tabelle medico-legali. Cosicché una previsione di circa 80 miliardi appare, sempre con valore indicativo, la più presumibilmente fondata ».

Vi ho già detto che l'onorevole Cappugi, qui presente, e che certamente conosce il problema molto meglio di noi, nella sua esperienza ci diceva che non vi è dubbio che le cifre saranno molto maggiori.

Naturalmente sono modificate, come vi ho detto, anche sostanzialmente, tutte le tabelle riguardanti le malattie. Ed è questa modifica di tabelle che naturalmente lascia molto incerto me, ma certo lascia anche incerti molti di noi, perchè quando sento parlare di morbo di Rajnaud con acrocianosi parestesica dei quattro arti, oppure di malattie mentali che rendano l'individuo incapace di qualsiasi attività, di schizofrenia e sindromi schizofreniche, distimie, paranoia, psicosi, psiconevrosi gravi, io non posso capire esattamente in che cosa consista la « capacità lavorativa ridotta del 90 per cento »; così per quel che riguarda la necessità di continue cure specialistiche, non è molto facile valutare se queste cure possano essere riferibili ad un'invalidità del 90 per cento o dell'80 per cento senza l'intervento diretto di medici legali i quali ci possano dire se queste continue cure saranno sempre così necessarie per un'infermità che comporti capacità lavorativa ridotta del 90 per cento.

In materia, poi, di malattie, c'è da dire che naturalmente si è considerato che quando si abbia più del 95 per cento, se non erro, di riduzione di capacità lavorativa, l'invalidità è considerata totale, perchè è difficile arrivare a distinguere ai margini qual'è l'invalidità totale e qual'è l'invalidità che si

avvicina alla stessa; mentre nelle categorie più basse tale invalidità è limitata. Successivamente vi sono tutte le tabelle per i criteri di valutazione che sono tutti criteri nuovi, per tutti i vari esami: esami di oculistica, esami dell'udito, e questa elencazione è lunghissima e complicatissima; e naturalmente ciascuno di noi conosce una parte della materia per scienza diretta, talvolta, avendo dovuto subire alcuni di tali esami, ma non conosce ciò che avviene in tanti altri campi di malattie.

Concludendo, io ho cercato di darvi sommariamente, senza fare una relazione che esami articolo per articolo, un'idea generale di quella che può essere la impostazione di questo complesso di disegni di legge. Ma è necessario che in questo frattempo si senta anche il parere del Governo, e naturalmente mi auguro che attraverso un dibattito che non si limiti alla semplice discussione articolo per articolo, ma che deve essere di valutazione anche dei nuovi principi che si vogliono oggi portare, possa uscire un disegno di legge che veramente risolva, nell'interesse dei mutilati e invalidi di guerra, ma anche nell'interesse dello Stato e della giustizia, questo problema che ha oltre vent'anni e che sarebbe giusto fosse risolto.

**P A L E R M O .** Innanzi tutto sento il bisogno di ringraziare il senatore Trabucchi per la sua relazione così ampia, che ci rivela come egli abbia studiato profondamente il problema; anche se delle perplessità sussistono, io penso che potranno essere chiarite quando affronteremo l'esame degli articoli.

Io vorrei sottolineare che, dato il grande numero di provvedimenti legislativi succedutisi dal 1950 al 1964, questa materia delle pensioni di guerra era diventata così farraginosa che occorreva riorganizzarla e riordinarla attraverso un testo unico da presentare al Parlamento, e questo testo unico è stato preparato attraverso un approfondito studio effettuato da eminenti medici, da eminenti clinici, da giuristi, da amministrativisti, i quali, d'accordo con l'Associazione mutilati, hanno elaborato un disegno di legge che poi è stato sottoposto all'esame

del Comitato centrale dell'Associazione ed è stato approvato.

Che cosa ci proponiamo con questo disegno di legge? Dovete tener presente che la istituzione delle pensioni di guerra risale al 1912, e allora furono studiate le varie categorie delle diverse infermità. Dal 1912 ad oggi si sono fatti passi avanti e soprattutto si è visto che allo stato attuale volerci ispirare ai criteri informativi del 1912 è veramente una cosa errata.

Basterebbe pensare questo, che fino ad ora le pensioni di prima categoria vengono date a colui che ha perso l'intera capacità lavorativa, cioè il cento per cento della capacità lavorativa; quello che ha riportato una riduzione di tale capacità del 95 per cento non viene qualificato in base al 95 per cento, ma in base all'80 per cento e percepisce una remunerazione in proporzione dell'80 per cento della perdita della sua capacità lavorativa. Quindi, dal punto di vista normativo e della considerazione delle varie infermità in relazione alle varie categorie di pensione, si è fatto il primo sforzo per rendere più congrua, vorrei dire, la formula del risarcimento, perchè la pensione di guerra non è una grazia sovrana nè una gentile o generosa concessione. Io ricordo che durante il fascismo un Sottosegretario per le pensioni, l'onorevole De Vecchi di Val Cismon, in una determinata occasione ebbe ad affermare il principio che la pensione di guerra era un grazioso dono che veniva fatto dallo Stato ai mutilati di guerra; e vi fu allora una specie di sollevazione in seguito alla quale il Sottosegretario De Vecchi fu rimosso dalla sua carica e si riconfermò il concetto che la pensione di guerra equivale al risarcimento del danno subito.

Ora, se si considera che la pensione di guerra è una pensione privilegiata, si deve ammettere che dovrebbe essere privilegiata nei confronti di tutte le altre pensioni. Non posso fare qui un raffronto perchè non ho sott'occhio i dati; mi basterà ricordare che la pensione privilegiata di guerra è inferiore alla pensione dell'INAIL, alla pensione della Previdenza sociale, è inferiore anche alla pensione per le mutilazioni e infermità contratte in servizio; per cui ci troviamo di fronte all'anacronismo che la pen-

sione privilegiata di guerra oggi si trova veramente in uno stato di arretratezza. Per esempio, l'amputazione del braccio destro, che è assegnata alla seconda categoria, porta a un risarcimento, se non sbaglio, di 24.000 lire al mese, mentre all'INAIL danno 48.000 lire. Ora io domando se è questo il sistema migliore per ricompensare quei cittadini che in un momento difficile del Paese hanno offerto una parte di loro stessi per la salvezza del bene comune.

Ecco la necessità, onorevoli colleghi, della formulazione e della presentazione di questo disegno di legge in cui si è cercato di correggere alcuni errori. Per esempio, si deve assistere a questo fatto: che un grande invalido di guerra che ha perduto il cento per cento della sua capacità lavorativa, se oltre a questa menomazione ha riportato, in un'altra occasione, un'altra invalidità che dovrebbe essere assegnata, mettiamo, alla sesta categoria, non gode del relativo trattamento pensionistico in aggiunta alla pensione di guerra, ma potrà ottenere un cumulo giuridico attraverso il quale, anziché sommare i trattamenti pensionistici relativi alle due infermità — la qual cosa sarebbe quanto mai indispensabile per un grande invalido di guerra — gli verrà corrisposto un assegno di cumulo che non raggiunge certamente l'importo delle due pensioni. Il testo unico da noi presentato affronta quindi anche questo problema nel suo complesso, con omogeneità e con armonia, perchè ci troviamo oggi di fronte a delle evidenti ingiustizie fatte dal Parlamento, non volontariamente perchè mai il problema è stato affrontato nel suo complesso, nè nel 1950, in cui per la prima volta, al Senato, dibatttemmo il problema, nè in seguito, fino al 1964, anno in cui fu approvato l'ultimo provvedimento concernente il trattamento degli invalidi di guerra. Abbiamo sempre affrontato questo problema per settori, per cui, attraverso provvedimenti settoriali, si sono create delle ingiustizie veramente insopportabili nei riguardi di coloro che hanno subito infermità e mutilazioni.

Per quanto riguarda la scala mobile, noi non chiediamo la scala mobile per tutti i mutilati di guerra; abbiamo un senso di responsabilità e consapevolezza perchè sap-

priamo che il denaro pubblico va difeso: noi abbiamo chiesto la scala mobile per i mutilati della prima categoria, quelli che hanno perduto l'intera capacità lavorativa, per evitare di dover portare all'esame del Parlamento, in ogni legislatura, il problema delle pensioni di guerra. Perchè quando la scala mobile scatta, c'è l'eventualità di portare all'esame del Parlamento la perequazione delle pensioni. Nel 1959, quando è stata fatta questa richiesta, mentre è stata accolta per tutti i funzionari dello Stato e per gli altri pensionati, l'unica categoria a cui è stata negata è stata quella dei mutilati di guerra.

Oltre ai disegni di legge in discussione, è all'ordine del giorno di questa seduta un disegno di legge presentato dall'onorevole Bernardinetti e concernente le pensioni di guerra indirette: noi non abbiamo nessuna obiezione da fare, però vorrei ricordare all'onorevole Commissione che il 2 dicembre, per trattare il problema delle pensioni di guerra dirette, vi è stata una riunione di rappresentanti dell'Associazione con tutti i vari firmatari dei disegni di legge, sotto la presidenza del Vice Presidente del Senato senatore Spataro; e in quella sede si stabilì che il Senato avrebbe subito affrontato il problema delle pensioni dirette. Che ora si voglia affrontare anche il problema delle pensioni indirette ne siamo lieti e daremo tutto il nostro appoggio perchè si arrivi a una felice soluzione. Ma è bene si chiarisca che il problema delle pensioni di guerra dirette è un problema per il quale il Senato della Repubblica, attraverso l'autorevole parola del suo Vice Presidente senatore Spataro, si è impegnato ad affrontare, tanto è vero che il senatore Gigliotti, al quale invio il mio ringraziamento, si è fatto promotore affinché questo disegno di legge venga discusso.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione, in sede redigente, dei disegni di legge è rinviato alla seduta di domani.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 13,25.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari